

Prot. del 3 LUG. 1992

17

N. 3 Reg. Del.

COMUNE DI STIGNANO



PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Approvazione regolamento per la disciplina dei contratti, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 142/1990.**

L'anno millenovecentonovanta **uno**, il giorno **undici** del mese di **luglio** alle ore **20.25** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla **prima** convocazione in sessione **straord. urgente** è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) SOTIRA Tobia	si		9) CORTALE Antonino	si	
2) PAOLILLO Antonio	si		10) FRANCO Raffaele	si	
3) SASSO Pier Domenico	si		11) CARISTO Domenico	si	
4) FRANCO Bruno	si		12) SARACO Vittorio	si	
5) PERONACE Italo	si		13) CANDIA Francesco	si	
6) GUARNERI Antonio	no		14) FAVA Mario	si	
7) PUCCI Pietro	si		15) VERDIGLIONE Fernando	si	
8) BELTRONE Antonio	si				

Assegnati n. 15

In carica n. 15

Presenti n. 14

Assenti n. 01

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **SOTIRA Tobia** nella sua qualità di **Sindaco**

Partecipa il Segretario Comunale Signor **Giacomo LIGORINI** La seduta è **pubblica**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno ammettendo che l'atto è posto della presente deliberazione:

1. **responsabilità per servizio interessato, per quanto concerne la disciplina tecnica;**

2. **responsabilità di vigilanza, per quanto concerne la regolamentazione;**

3. **responsabilità di controllo, per quanto concerne la gestione;**

4. **responsabilità di esecuzione;**

5. **responsabilità di finanziamento;**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenute di dover procedere all'approvazione del regolamento per la disciplina dei contratti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990;

Preso in esame lo schema del suddetto regolamento esistente agli atti di ufficio;

Dopo ampie esame durante il quale si procede, previa modifiche apportate allo schema stesso, alla sua stesura definitiva;

Tenute presente il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi della legge n. 142/90;

Con n. 11 voti favorevoli e nessuna contrario;

D E L I B E R A

Di approvare il regolamento per la disciplina dei contratti, allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.--

Per conferma del suddetto parere favorevole:


IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to

T. SOTERA

IL SEGRETARIO

f.to

A. PAOLILLO

f.to

DR. V. PISCIUTTERI

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri previsti dall'art. 53 della Legge n. 142/1990:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio

f.to

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria

f.to

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Il Segretario Comunale

f.to

DR. V. PISCIUTTERI

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 8-6-1990, n. 142, e si assume il relativo impegno.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to

Prot. N. **2115**

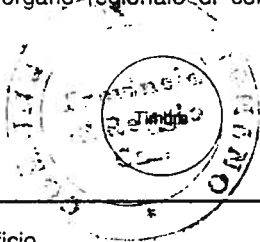
Li **3 LUG 1992**

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.).

E' copia conforme all'originale

[Signature]
992



IL SEGRETARIO COMUNALE

Li

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal _____ al _____ senza reclami.

è divenuta esecutiva il giorno _____.

☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

☐ dell'atto (Art. 46, comma 1);

☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

f.to

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Prot. N. **6628/A**

Reg. N. **366**

LA SEZIONE

nella seduta del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

COMUNICAZIONE

PER IL

RELAZIONE

CONFERMA

Testo approvato con atto C.C. n.30 dell'11.06.1991
Composto da n. 30 pagine e da n.54 articoli

IL SEGRETARIO
F.to V.PISCIUNERI



IL SINDACO
F.to T.SOTIRA

SOMMARIO

CAPO I LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO

CAPO II LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO

CAPO III LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO

CAPO IV

LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO

CAPO V
L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

[illegible]

CAPO VI
GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE

art. 4	in attesa di una gara	2
	in attesa di una gara	2

CAPO VII
ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE

Art. 46	Spese contrattuali.....	Pag. 28
Art. 47	I depositi cauzionali.....	" 28
Art. 48	Conformita' del contratto con l'atto deliberativo.....	" 28
Art. 49	Pubblicazione dei risultati di gara.....	" 28
Art. 50	La stipulazione del contratto.....	" 29
Art. 51	I rogiti a meno del Segretario.....	" 29
Art. 52	I diritti di rogito.....	" 29
Art. 53	Il periodo di transitorio e finale.....	" 30
Art. 54	Entrata in vigore del regolamento.....	" 30

CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI E RICERCA DELL'IMPRESA CONTRAENTE

ART.1

Principi generali

I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o comunque riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo articolo 5.

La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari adottate dagli organi collegiali dell'Ente, saranno deliberate nel rispetto delle competenze di cui agli artt. 32 e 35 della legge 8.6.1990, n.142.

La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la economicità, la snellezza operativa, l'imparzialità nella individuazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

Gli atti amministrativi attuativi delle decisioni come sopra assunte dagli organi collegiali dell'ente dovranno essere scrupolosamente osservate.

ART.2

Osservanze di leggi, regolamenti e norme speciali

Il presente regolamento ha una portata di carattere generale per cui i singoli appalti o le forniture, potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

Così nel caso di appalti di lavori pubblici, si considereranno integrativi della presente regolamentazione:

- il capitolato speciale di appalto;
- il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16.07.1962, n.1063 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 20.3.1865 n. 2248 all. F ed il regolamento per la direzione contabilità, e collaudo dei LL.PP. approvato con R.D. 25.5.1895 n.350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che, l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
- le leggi antimafia 13.9.1982, n.646; 23.12.1982, n.936; 14.9.1990 n.55 e successive modificazioni, integrazioni, e

articolazioni.

Nel caso invece di forniture:

- i disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;
- gli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture;
- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o di altri enti pubblici, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che potessero comunque essere invocati in sede di affidamento e obbliganti in sede di contratto.

ART.3

Campo di applicazione

Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento si applicano agli appalti di lavori, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle acquisizioni di beni mobili od immobili, alla costituzione di servitu' e ad ogni altra attività tanto di ordine economico che sociale che venga posta in essere dal Comune e che contempli la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.

ART.4

Definizione dei contraenti

All'interno del presente regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto saranno indicate od individuate:

Quanto al Comune di con i termini "Amministrazione - Stazione appaltante, concedente";

Quanto all'altra parte contraente con i termini "concorrente - aggiudicatario concessionario".

CAPO II

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

ART.5

I sistemi di affidamento

Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o delle trattative private.

Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso tanto in Italia quanto in capo europeo e quindi:

l'asta pubblica nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato R.D.

23.5.1924 n.827;

-la licitazione privata nelle forme previste dalle lettere A-B-C-D ed E della legge 2.2.1973 n.14 e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 2-3-4-5 della medesima legge e successive modificazioni e integrazioni;

-l'appalto concorso così come previsto e regolato dall'art.3 de D.L. 6.2.1919, n.107; dell'art.4 del R.D. 18.11.1923 n.2440 e dagli artt. 40 e 91 del R.D. 23.5.1924, n.827.

Qualora poi gli importi degli appalti superino i limiti concordati in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale e conseguentemente, giusta l'art.24 della legge 8.8.1977, n.584:

a)quello del prezzo più basso da determinarsi:

1)mediante il sistema di cui all'art.5 della legge 2.2.1973, n.14;

2)mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art.1 lett. a) della legge 2.2.1973, n.14;

b)quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base a una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.

La valutazione di tali fattori verrà effettuata applicando separatamente o congiuntamente e nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione riportati o menzionati nel capitolato d'onori e nel bando di gara. E' da considerare illeggittimo il comportamento dell'ente che attivi procedure di artificioso frazionamento di lavori o fornitura al solo fine di evadere od eludere disposizioni di legge.

La trattativa privata, quale procedimento eccezionale e come regolamentato dalla vigente legislazione.

Il concorso di idee, anche se non viene considerato un vero e proprio sistema di appalto, non essendo finalizzato alla esecuzione di lavori ma alla semplice acquisizione del progetto od idea.

ART.6

L'asta pubblica - Definizione e modalità attuative

E' il sistema di gara con il quale l'ente si rivolge al pubblico consentendo, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione di presentare le loro offerte.

Si svolge attraverso i seguenti metodi:

-il metodo della candela vergine, ai sensi dell'art.74 del R.D. 23.5.1924, n. 827;

-il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione ai sensi dell'art.75 del R.D. 23.5.1924, n.827;

-il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'art.76 del R.D. 23.5.1924, n.827;

Il metodo del pubblico banditore, ai sensi dell'art.79 del R.D. 23.5.1924, n.827.

L'aggiudicazione viene effettuata seduta stante, salvo il caso in cui, ai sensi del disposto dell'art.65 punto 9 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia soggetta ad ulteriori offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo della intervenuta aggiudicazione.

Le norme procedurali da eseguire sono previste agli artt. 63 e seguenti del già richiamato Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n.827.

5.1. Metodo della candela vergine

Si accendono una dopo l'altra tre candeline. Se la terza si spegne senza la presentazione di offerte e quindi "vergine" la gara è dichiarata deserta. Se invece durante l'ardere della tre candele sono state presentate offerte, si accendono una dopo l'altra altre candeline fino a che l'ultima non si spenga senza la presentazione di offerte. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentata l'ultima offerta prima dello spegnimento della candela vergine. Le offerte di miglioramento debbono essere fatte in ragione decimale.

5.2. Metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo massimo o minimo indicato nella scheda segreta.

Si indica in una scheda sigillata il limite massimo o minimo o di aumento e di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

Il Presidente raccoglie le offerte; le apre, legge il risultato e forma una graduatoria delle stesse. Quindi apre la busta contenente la scheda; prende atto del limite in essa contenuto che viene mantenuto segreto; esclude tutte le offerte che lo hanno oltrepassato ed aggiudica l'appalto a quella delle offerte rimaste che risulta la più conveniente per l'Amministrazione.

Nel caso di nessuna delle offerte abbia raggiunto il limite previsto, la gara viene dichiarata deserta, e si dà atto pubblicamente del limite previsto dalla scheda.

5.3. Metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d'asta

Il Presidente, ricevute le offerte ed accertatane la regolarità, le apre; prende atto delle stesse ed aggiudica l'appalto all'Impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia comunque pari o migliore della base d'asta.

Se non sono state presentate offerte la gara è dichiarata deserta.

Anche in questo sistema si possono inserire le schede segrete contenenti i limiti che non possono essere oltrepassati.

5.4. Metodo del pubblico banditore

Il Presidente, aperta la gara, riceve le offerte formulate a viva voce e la aggiudica all'ultima offerta pervenuta, che sarà naturalmente la migliore.

5.5. Metodo delle offerte di miglioramento del ventesimo

E' il procedimento previsto dall'art.65 lett.9 del R.D. 23.5.1924 n.827 che si attua ai sensi di quanto stabilito dal successivo art.84 del richiamato R.D. 827/1924 nel modo seguente:

Il Presidente compiuto il primo esperimento d'asta procede

all'aggiudicazione provvisoria. Si pubblica con le stesse modalità dell'originario avviso, la notizia dell'intervenuta aggiudicazione e del risultato conseguito, invitando coloro che sono interessati a presentare entro dei termini prestabiliti e denominati "Fatali", una nuova offerta per migliorare tale prezzo della provvisoria, aggiudicazione di almeno il 5%.

Scaduti i fatali e ricevute le offerte si procede ad ulteriore provvisoria aggiudicazione. Si ripete per la terza volta il procedimento di cui al 2° esperimento e si aggiudica all'offerta che risulterà migliore, od a quella comunque risultata la migliore negli esperimenti precedenti a seguito di mancata presentazione di offerte in quelli successivi.

ART.7

La pubblicazione dell'avviso di asta pubblica

L'avviso d'asta pubblica, al fine di assicurare la massima conoscenza dell'appalto, deve essere così pubblicato:

se il prezzo base raggiunge la somma di Lire un miliardo I.V.A. esclusa sul F.A.L. della Provincia nella quale l'asta avrà luogo almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'espletamento dell'incanto;

se il prezzo base raggiunge la somma di Lire Un miliardo e mezzo I.V.A. esclusa, tale pubblicazione, oltre che sul F.A.L. deve essere effettuata sulla G.U. almeno 16 giorni prima dell'espletamento dell'incanto stesso.

Si precisa che in tali termini non deve essere considerata il dies a quo.

Nel caso d'urgenza, individuati con apposito atto deliberativo, i termini sopra riportati possono essere ridotti fino a 5 giorni.

Qualora l'importo dell'appalto superi il valore di un milione ECU I.V.A. esclusa l'avviso di asta pubblica dovrà essere pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalle leggi 8.8.1977 n.584 e 30.3.1981 n.113.

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni dettate in materia dalle leggi nazionali e regionali circa la pubblicità da effettuare a mezzo stampa in bollettini particolari od ancora all'albo pretorio del Comune.

ART.8

Licitazione privata - Demolizione e modalità attuative

E' quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica si rivolge a imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un'appalto, una fornitura o per l'affidamento di un servizio.

Si attua attraverso i seguenti metodi:

1.1 Metodo di cui all'art. 1 lett.a) della legge 2.2.73, n.14

Il Presidente, accertata la regolarità delle offerte procede all'apertura delle stesse, e verificate le condizioni offerte dai

racconti concorrenti, "ora una graduatoria ed aggiudica la gara all'Impresa che ha presentato le condizioni piu' favorevoli per l'Amministrazione, e, quindi, il maggiore ribasso o il minore aumento percentuale sul prezzo base.

13. Metodo di cui all'art. 1 lett. b) della legge 2.2.73, n. 11

Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minio e massimo ribasso che le offerte, per essere considerate valide, non possono oltrepassare.

Proceda quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed, aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

L'aggiudicazione viene effettuata in favore del concorrente la cui offerta eguaglia la media o vi si avvicina di piu' per difetto o per eccesso.

La presenza di una offerta valida e contenuta nei limiti previsti dalla scheda d'appalto viene aggiudicata a favore di questa.

14. Metodo di cui all'art. 1 lett. c) della legge 2.2.73, n. 11

Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere valide, non debbono oltrepassare.

Proceda quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed, aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

Il valore cosi' ottenuto viene ulteriormente mediato con il limite di massimo ribasso e si trova un nuovo valore da tenere a base per l'aggiudicazione.

La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che piu' si avvicina per solo difetto al valore di tale ultima media.

In presenza di unica offerta, comunque contenuta entro i limiti della scheda segreta, la gara viene aggiudicata a questa.

15. Metodo di cui all'art. 1 lett. d) della legge 2.2.73, n. 11

Il Presidente, aperta e data lettura di tutte le offerte ammesse, ne fa una graduatoria.

Prende poi in considerazione e media tra loro il 50% delle offerte approfondate all'unita' superiore se in numero dispari che presentano il maggiore ribasso ed aggiudica poi l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu' si avvicina per difetto alla media che sopra ricavata.

Se sono state ammesse due offerte l'aggiudicazione viene effettuata in favore di quella piu' vantaggiosa; se una soltanto, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questa.

Nel caso la media dovesse risultare di segno positivo sia per la presentazione di tutte offerte in aumento, sia per la prevalenza di queste su quelle in ribasso, la interpretazione da dare al termine offerta che si avvicina di piu' per difetto, è quella corrispondente al valore che si pone immediatamente al di sotto della media e quindi nel caso specifico, piu' conveniente per l'Amministrazione rispetto al valore mediato.

In questo sistema i concorrenti, anziché presentare una propria offerta sulla base di un prezzario predisposto dalla pubblica amministrazione, presentano essi stessi i prezzi unitari al quali sono disposti ad eseguire quel particolare appalto.

Questi sono pertanto tenuti a restituire l'apposito modulo debitamente autenticato, riesso alle imprese medesime unitamente alla lettera d'invito, nel quale sono riportate, per ogni categoria di lavori tanto l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavori, quanto l'unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce. Tale modulo, dovrà essere compilato ponendo accanto alle indicazioni sopra riportate, in una terza colonna, i prezzi unitari che si è disposti ad offrire, e nella quarta colonna il prodotto dei quantitativi per i prezzi.

In calce al modulo stesso dovrà essere riportato il risultato complessivo dell'offerta.

Il Presidente, aprirà quindi i pieghi contenenti le offerte; quindi, aprirà le offerte medesime in ciascun foglio; leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente e procederà alla graduatoria delle offerte.

Di seguito poi alla verifica dei conteggi del concorrente che a presentat la migliore offerta e farà luogo, ove dovesse riscontrare errori di calcolo, alla correzione dei prodotti parziali e dell'importo totale.

Effettuato il riscontro di tutte le offerte e le eventuali rettifiche delle stesse, aggiudicherà la gara alla offerta che, dopo tali eventuali correzioni risulterà complessivamente la migliore sotto l'aspetto economico od a quella più favorevole rispetto al prezzo massimo, che l'amministrazione ha determinato, indicandolo nella lettera d'invito.

Le sedute di gara, ove la laboriosità dei conteggi lo richieda, possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora od al giorno successivo.

Per quanto non previsto nella presente proposizione operativa, si applicano, anche in ordine alla eventuale anomalia dei prezzi la prescrizione di cui all'art.5 della legge 2.2.1973, n.14.

2.3. Metodo di cui all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Prevista dall'art.24 lett. B) della legge 8.8.1977 n.584, è quel sistema di gara mediante il quale, l'offerta aggiudicataria, viene considerata quella che risulterà la migliore tenendo presenti una pluralità di elementi variabili a seconda dell'appalto ed attinenti al prezzo; Al termine di esecuzione; al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.

In presenza di questa gara, tanto nel capitolato d'onori quanto nel bando di gara, debbono essere richiamati gli elementi di valutazione che saranno applicati, separatamente o congiuntamente, posti in ordine decrescente rispetto alla loro importanza.

La valutazione delle offerte per la proposta di definitiva aggiudicazione e' riservata ad apposita Commissione incaricata di esaminare e quantificare il beneficio che si trae dai vari elementi di valutazione e di proporre la definitiva aggiudicazione.

ART. 9

Appalto concorso-Definizioni e modalita' operative

L'appalto concorso e' il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.

E' regolato dall'art. 4 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto concerne gli appalti soggetti per importo alle norme nazionali, ed alle prescrizioni di cui alla legge 8.8.1977, n. 584, nel caso l'appalto stesso sia soggetto per valore alle norme comunitarie.

Il verbale estendendo l'invito alle ditte che, sulla scorta della richiesta di candidatura formulata a seguito di risposta ad un preavviso di gara, posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione. Tale elenco, nel caso di appalto soggetto alla normativa nazionale puo' essere integrato con le ditte di fiducia dell'Amministrazione ancorche' non abbiano avanzato istanza di partecipazione.

La lettera d'invito indichera' tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per la ammissione, nonche' i termini e le modalita' prescritte per l'inoltro delle offerte stesse.

ART.10

Il verbale di gara nell'appalto concorso

Le offerte pervenute vengono sottoposte all'attenzione della commissione della gara, composta dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni che, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando, procedere, in presenza del pubblico, all'esame ed apertura delle stesse nel rispetto delle seguenti modalita' operative:

A) Accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni anche formali prescritte per la presentazione delle offerte, ed ammissione di quelle regolari;

B) Adozione del provvedimento di esclusione per quelle la cui irregolarita' risulta di natura grave e, come tale, insanabile;

C) Adozione del provvedimento di restituzione della documentazione alle ditte che hanno presentato offerte considerate insanabili e, come tali, escluse;

D) Elevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse con indicazione ed elencazione per ciascuna di queste della documentazione e del risultato economico;

E) Sigla da parte del Presidente e di almeno un'altro soggetto della commissione di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta per garantirne l'autenticita' e per scongiurarne la possibilita' di sostituzioni, manomissioni ed alterazioni;

F) Inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezioni, o quanto altro affermato dai concorrenti o dallo stesso pubblico, che abbiano attinenza con le operazioni della gara e possano comunque alterarne il risultato o la regolarita';

G) Rettificazione del Verbale ed inoltro dello stesso, unitamente alle offerte ritenute valide, all'Amministrazione per

incaricata di individuare la migliore offerta tenuti presenti gli aspetti tecnici ed economici.

ART.11

Gli adempimenti della Amministrazione appaltante

L'ente appaltante ricevuti il verbale ed il plico contenente le offerte, disporrà affinché si proceda:

alla restituzione, all'Imprese escluse non presenti al momento della gara, delle offerte ritenute irregolari e come tali non ammesse;

alla nomina della commissione giudicatrice nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al successivo articolo del presente regolamento;

alla comunicazione della intervenuta nomina ai soggetti interessati.

ART.12

Nomine composizione e competenze della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice in un appalto concorso ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.

Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall'ente con provvedimento motivato.

Deve essere nominata con apposito atto della Giunta Municipale e la sua composizione variabile numericamente e qualitativamente o professionalmente a seconda dell'importanza e della natura dell'appalto, deve privilegiare la presenza della funzione tecnica rispetto a quella politica.

La presidenza sarà comunque assicurata, giusta il disposto di cui all'art.51, comma 3 della legge 8.6.1990, n.142, da uno dei dirigenti dell'ente.

Ove comunque all'interno dell'ente non dovesse esistere, anche per la particolare natura ed importanza dell'appalto un dirigente o comunque un funzionario idoneo ad esplicare tale delicata funzione, l'incarico può essere conferito a soggetto esterno comunque appartenente ad una pubblica Amministrazione.

Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla presenza di un funzionario che avrà il compito di convocarla su determinazione del presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.

Nell'espletamento del complesso e delicato compito attribuitole si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.

La commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

E' consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate all'ulteriore espletamento dei lavori, che possono essere affidate ad uno od alcuni membri costituenti una sottocommissione.

ART. 13

Adempimenti e modalita' operative della commissione

Nella sua composizione collegiale e in sua qualificazione tecnica, la Commissione giudicatrice e' da considerare l'unico interprete delle esigenze dell'Amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima presentate per la partecipazione.

La sua attivita' deve essere quindi improntata a contemporaneamente, di un confronto degli elaborati presentati dai vari concorrenti con il giusto potere discrezionale attribuitole.

La sua operativita' dovra' pertanto seguire, le seguenti linee essenzialmente cronologicamente cosi' individuate.

- Presa d'atto delle offerte valide trasmesse dall'Ente appaltante e dalla integrita' e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione alla gara;

- Determinazione o fissazione dei criteri di valutazione delle offerte con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diverse soluzioni che potrebbero essere proposte;

-esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle varie offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici.

La sede ove la Commissione, nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti, potra' esercitare le seguenti facolta':

A) di richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati; e tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall'Amministrazione, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;

B) di chiedere, prima della decisione circa l'aggiudicazione, modifiche al progetto purché operate nei confronti di tutti i concorrenti;

C) di proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;

D) di non proporre l'aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell'appalto concorso quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse;

-Adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell'appalto alla offerta ritenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, cosi' come l'eventuale provvedimento di esecuzione debbono essere motivati;

-Trasmissione degli atti all'Amministrazione appaltante per l'adozione delle definitive determinazioni.

ART. 14

L'aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella definitiva determinazione degli organi collegiali competenti dell'Amministrazione appaltante.

La deliberazione con cui si fa propria la proposta espressa dalla Commissione giudicatrice non necessita di particolari motivazioni, essendo sufficienti il richiamo alle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.

Se non viene data puntuale motivazione ove si adotti un altro modo di non aggiudicazione o si disattendono le proposte avanzate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.

La definitiva aggiudicazione dell'Amministrazione deve essere motivata, la stessa a variazioni tanto tecniche che economiche.

Se non si è data all'impresa aggiudicataria la facoltà di rinunciare all'appalto.

ART. 15

Trattativa privata

Prevedendo le condizioni eccezionali previste dalla legislazione nazionale e dalle leggi comunitarie, ove per valore un determinato appalto debba esservi assoggettato, si può fare ricorso al sistema della trattativa privata.

In tal caso, pur non precludendo la possibilità, in situazioni eccezionali, di utilizzare ogni forma di contrattazione che risulti giustificata dalle particolari esigenze al momento o dell'ente, nel rispetto naturalmente della discrezionalità riconosciuta alla pubblica Amministrazione, si dovrà preferire il metodo della trattativa privata proceduta da gara ufficiosa.

Nella trattativa privata, così come previsto dalla vigente legislazione, alla conclusione dell'accordo si potrà pervenire con una delle seguenti forme, giustificata e prescelta, caso per caso, in base alle esigenze del momento:

1. forma verbale; nel caso di estrema urgenza o comunque quando la particolare natura dell'appalto renda consigliabile il ricorso a tale forma;

2. forma telefonica; in tal caso, in analogia di quanto previsto dall'art. 10 della legge 8.8.1977, n. 584, dovrà essere effettuata una espressa verbalizzazione da conservare agli atti a dimostrazione della serietà del procedimento seguito;

3. in forma scritta. Mediante la presentazione di un'offerta nel rispetto delle procedure dettate dall'Ente appaltante;

E' da ritenere preclusa, così come peraltro sancito dall'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 la presentazione di offerte in forma telegrafica.

ART. 16

Concorso di idee

È il sistema attraverso il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse ed in genere di natura artistica o ingegneristica, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.

È un mezzo intermedio tra i sistemi di appalto per la cui attuazione, al solo scopo di acquisire l'idea e di farla propria, attraverso un corrispettivo che è di norma rappresentato da premi o da titoli di assegnazione ai vincitori.

La Commissione d'attribuzione del premio d'idea acquiesce di norma al piano di realizzazione in programma, l'efficienza della soluzione proposta, che non esclude comunque la possibilità, nella sussistenza di tutti i requisiti previsti, che il soggetto vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori e la stessa esecuzione dell'opera.

Il concorso attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell'Ente di acquisire il progetto o l'idea e si invitano, nel contempo, coloro che posseggono i requisiti a partecipare.

Tenendosi d' un concorso è quanto mai necessario riservare la massima segretezza alle proposte presentate. Di norma si prescrive la individuazione del progetto, della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anziché con il nominativo dei concorrenti.

Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una Commissione, costituente collegio perfetto almeno per gli adempimenti principali; nominata con apposito atto deliberativo e la cui composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto e, conseguentemente, delle figure tecniche, artistiche o politiche che dovrebbero esservi rappresentate.

Il parere da questa espresso attraverso un verbale costituente apposita proposta è quindi atto interno, costituisce la base per l'efficienza da parte dell'organo collegiale competente, della definitiva determinazione sull'esito del concorso di idee stesso.

Essendo tale parere di natura obbligatoria e non vincolante, l'eventuale comportamento dell'ente che si discosti dalla soluzione proposta dalla Commissione, deve essere motivato.

ART. 17

La concessione

Si ha il rapporto di concessione quando il Comune affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all'impegno, il compito di eseguire una determinata opera, ed in tal caso si prefigura un rapporto di concessione di sola costruzione; ovvero di eseguire e gestire l'opera stessa, nel qual caso si ipotizza l'ipotesi di "concessione di costruzione e gestione di esercizio".

Nell'un caso e nell'altro vengono di norma, trasferiti sul concessionario anche gli oneri ed adempimenti conseguenziali all'esecuzione quali la progettazione, le attività di acquisizione anche mediante esproprio delle aree, la eventuale

affidazione di servizio e quanto altro la pubblica amministrazione avrebbe dovuto fare per l'esecuzione dell'opera stessa.

Traffondosi di una forma del tutto particolare di affidamento, l'Amministrazione interessata a progetti di grande importanza e complessità, il sistema di affidamento viene in genere visto con diffidenza e come che regoli i procedimenti del pubblico appalto.

Il sistema di affidamento però è seguito e che meglio si presta per la gestione delle opere pubbliche, per la natura particolare delle opere stesse, per la difficoltà di esecuzione, per la lunga durata dell'affidamento e della qualità del lavoro prestato, per la qualità del prodotto e per la durata della utilizzazione del bene quale richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Il sistema che si può utilmente applicare è quello dell'affidamento economicamente più vantaggiosa svolta ai sensi dell'art. 21 lett. B della legge 3.9.1977, n. 534.

Però comunque si tratti di concessione di sola costruzione, e di appalto i limiti previsti per l'applicazione delle norme soprallegate, si dovranno seguire i sistemi di cui alla legge 3.9.1977, n. 534, in quanto è equiparata all'appalto.

CAPO III

LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

ART. 18

Lavori in economia

La esecuzione dei lavori in economia è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 67 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, con R.D. 23.5.1925, n. 350.

Resta inteso che tale esecuzione, sia effettuata in forma di direzione diretta, che per cottimo, può essere attuata solo nel rispetto di tutte le regole amministrative tanto per quanto concerne le disponibilità finanziarie e la instaurazione del rapporto che deve trovare comunque la sua formalizzazione in un impegno scritto.

ART. 19

Le imprese da ammettere alle gare

Al fine della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso per l'affidamento di lavori pubblici si applicano scrupolosamente le norme legislative regolanti la appaltazione materia ed in particolare le prescrizioni di cui

La domanda di estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese, in dipendenza di provvedimento di gara, abbiano chiesto di partecipazione deve essere congruamente motivata.

Modalità operative per individuarle

211. Inviti a partecipare alla gara dovranno esser re diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara, decorso il quale, senza avere proceduto, occorre rinnovare la procedura.

ART. 21

Requisiti per la partecipazione

I requisiti di richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato per quelli concernenti gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli previsti dalla legge 8.8.1977, n.581 per quanto riguarda quelli relativi per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria.

I requisiti minimi previsti dalle sopracitate disposizioni possono essere eccezionalmente integrati con altri aggiuntivi, purché questi ultimi siano ragionevoli, pertinenti rispetto al contenuto la massima serietà al provvedimento di gara, nonché la possibilità della valutazione più rispondente alle esigenze dell'ente; non si presentano comunque casi di manifestamente sproporzionati e, come tali, da essere respinti.

Il presente testo è stato approvato e approvato dal Consiglio di Amministrazione del D.P.R. n. 10 del 1991, e 77 del 1992, riguarda la compilazione ed i contenuti del bando di gara risultano dai modelli allegati al D.P.R. n. 10 del 1991, e 77 del 1992, per quel che concerne i requisiti di partecipazione, con particolare riferimento alle dimostrazioni della qualità tecniche ed economiche.

CAPO IV

BANDO, LETTERA D'INVITO E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 22

Il bando o la lettera di invito - natura giuridica

Il bando o la lettera di invito, per ogni forma di manifestazione di interesse, rappresentano un formale impegno per l'ente a ricevere il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente informativo, che, qualificando la controparte come contraente, impone la pubblica amministrazione solo dopo la stipula del formale contratto.

Il fatto che deriva che, non può dalla controparte essere fatta la responsabilità precontrattuale ove l'ente, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto.

ART. 23

Il bando o la lettera d'invito - contenuti

Il bando o la lettera d'invito, rappresentando la "lex specialis" della gara debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti

...modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza:

A) Quali sono gli elementi da considerare essenziali e che come tali rispondendo ad un particolare interesse dell'Ente appaltante, se disattesi, portano alla esclusione;

B) Gli "obblighi" possono invece considerarsi formali e quindi non essendo legate ad una specifica sanzione, possono lasciare una certa sfera di discrezionalità interpretativa all'Ente appaltante in sede di espletamento della stessa.

C) Quali elementi, se attese sono operate individuando le cause per le quali, disattese, portano alla esclusione.

ART. 24

Estensione dei bandi o delle lettere d'invito.

1. I bandi e le lettere d'invito per le aggiudicazioni a mezzo di gara pubblica, si estendono automaticamente con le modalità e nell'ambito del territorio stabilito dagli artt. 83 e seguenti del regolamento di Stato della generale dello Stato approvato con D.D. n. 2000 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'appalto sia soggetto all'applicazione delle norme stabilite, per tali pubblicazioni, dovranno essere rispettati i termini e le modalità di cui agli artt. 9 e seguenti della legge 9.9.1977, n. 584.

3. Le lettere d'invito per la partecipazione alle pubbliche gare della partecipazione privata e dell'appalto concorso, così come dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere spedite, con sistemi che assicurino la massima certezza circa l'adempimento e quindi, di norma, a mezzo di raccomandata meglio se accompagnata dalla ricevuta di ritorno.

4. Gli altri sistemi di estensione dall'invito, quali la forma telefonica, telegrafica, della posta ordinaria e della notifica per posta elettronica applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali e comunque con provvedimento motivato.

ART. 25

Modalità di compilazione delle offerte

1. Le offerte dovranno essere redatte in competente bolla e nel rispetto delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare emanato per regolare il particolare affidamento.

2. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale ed in presenza di pubblica gara le offerte devono riportare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara od appalto cui si riferiscono. Ove poi sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, la carenza od insufficienza della quale è di pregiudizio all'Amministrazione, si dovrà utilizzare il sistema della doppia busta.

3. La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in altro più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione. La busta contenente l'offerta verrà aperta

colata, con la documentazione necessaria per l'ammissione all'offerta regolare, mentre resterà sigillata ove dovesse essere presentata una irregolarità che porti alla esclusione dalla gara.

ART. 26

Termini da concedere per la presentazione delle offerte.

Il tempo da concedere alla impresa invitata per la presentazione delle offerte regolate dalla legislazione comunitaria è fissato dall'art. 29 del R.D. 23.3.1977, n. 297 per le gare di appalto pubbliche mentre per gli altri sistemi di offerta deve essere fissata di apposita previsione legislativa, o essere determinati di volta in volta, a giudizio discrezionale della stazione appaltante, sulla base del principio di confarità a un "fair play" che sia equo e come tale da consentire, tenuto conto dell'importanza dell'appalto, di proporre una offerta seria e ragionata.

Le gare di appalti soggetti alla legislazione comunitaria e di importo di importo non superiore a 5 milioni di ECU, si applicano le prescrizioni ed i termini previsti dall'art. 10 della legge 8.3.1977, n. 534 e successive modificazioni.

Per quelli di importo superiore a 5 milioni di ECU si applicano i termini previsti dalla Direttiva Comunitaria n. 90/269/CEE.

Salvi i termini previsti da leggi speciali, quelli relativi al ricevimento delle domande e delle offerte per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, non possono essere stabiliti in misura inferiore alla metà di quelli fissati per le gare di rilevanza comunitaria.

Il caso di ricorso alle procedure d'urgenza, vanno indicate nel bando di gara le relative motivazioni. Il ricorso a tale procedura non è comunque consentito quando le ragioni dell'urgenza siano imputabili a colpe dell'amministrazione.

ART. 27

L'inoltro o la presentazione delle offerte

La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalle lettere di invito o dai bandi di gara.

In presenza di pubbliche gare il sistema di presentazione delle offerte ritenuto normale, e come tale costituente una regola, è quello dell'inoltro a mezzo del Servizio postale in plico raccomandato.

Eventuali deroghe a tale sistema potranno essere adottate solo previa diversa disposizione dell'Ente, da prendere con provvedimento motivato.

Non è comunque ammessa la possibilità, in presenza di pubbliche gare, di utilizzare soluzioni alternative per l'inoltro delle offerte, quali il mezzo del plico postale e la consegna a mano. Il plico, oltre a costituire una procedura anomala, può rappresentare un pericolo potenzialmente incombente per la regolarizzazione della gara.

...esclusa, giusta il disposto dell'art. 72 del R.D. 23.5.1921, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 29.7.1921, n. 827, la possibilità di utilizzare la forma dell'offerta.

Le offerte previste per la partecipazione debbono intendersi come "offerte" e, conseguentemente, richiamato il principio del "più basso prezzo" che, in ogni caso, non individua l'offerta "più alta" e, quindi, il pericolo dell'offerente.

Il caso del "più basso prezzo" del rispetto dei termini di consegna dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la data di arrivo od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario a ciò abilitato.

ART. 28

Le tornate di gara

Nel caso si proceda a tornate di gara, cioè all'affidamento contemporaneo di più appalti, le ditte concorrenti ai sensi dell'art. 72 della legge 13.12.1901, n. 741, possono presentare offerte e documentazione che deve naturalmente riferirsi al lavoro "più alto" e "più elevato", oppure a quello al quale si intende partecipare.

In ogni caso, nell'unica lettera d'invito ai singoli appalti, si deve avere presente la ragione decrescente in base alla quale la prima offerta presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre.

Si deve anche prevedere che una impresa possa restare aggiudicata per un solo appalto, le offerte della ditta, comunque, ammissibili e come tali affidatarie di uno degli appalti, non saranno tenute in considerazione per gli affidamenti successivi.

ART. 29

Possibilità di presentare offerte successive a modifica od integrazione delle precedenti

Ai sensi del disposto di cui all'art. 75-VII comma del R.D. 23.5.1921, n. 827, possono essere presentate offerte successive modificate od integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:

1. che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;

2. che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge di regolamento, del bando di gara o della lettera d'invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.

Non è invece ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si è in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.

ART. 30

Possibilità di ammissione di offerte in aumento

1. - Nei casi del disposto di cui all'art. 1 della legge 8.10.1984, n. 337, le offerte possono essere ammesse, in presenza di un affidamento a base di licitazione privata, offerte in aumento fin dal 1° esperimento di gara.

2. - Il diritto del concorrente viene vanificato ove il bando di gara escluda espressamente la possibilità di accettare le offerte in aumento.

3. - Gli appalti soggetti a regime comunitario e come tali disciplinati dall'art. 1 della legge 8.7.1977, n. 581, vige invece il principio della improponibilità delle offerte in aumento, per cui queste si considerano ammissibili solo previa espressa condizione prevista in tal senso nel bando di gara.

ART. 31

Validità temporale delle offerte

1. - Le offerte sono valide per la loro presentazione. Le offerte possono essere rifiutate, modificate ed integrate e di conseguenza respinte per l'impresa proponente.

2. - Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita ad un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nel bando od avviso di gara od, in mancanza di tali indicazioni, per il tempo normalmente necessario per compiere le operazioni che dovranno condurre alla definitiva aggiudicazione. Pertanto, in presenza di un termine già trascorso rispetto a quello previsto, o più lungo rispetto a quello normalmente necessario, è opportuno prima di procedere all'esame delle offerte medesime acquisire la conferma circa la validità delle stesse.

ART. 32

Riapertura e proroga del termine in una pubblica gara

1. - La proroga del termine per la presentazione delle offerte può essere la proroga del termine stesso oltre che trovare la sua base in ragione di pubblico interesse, deve essere deliberata dallo stesso organo che ha deliberato la gara. Pertanto, se il Sindaco, per motivi di urgenza abbia dato disposizioni in contrario, il provvedimento deve essere tempestivamente sottoposto all'organo competente per la sanatoria.

CAPO V

L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

ART. 33

Modalita' operative

In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera d'invito, si procedera, in luogo aperto al pubblico, all'espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere; il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa l'aggiudicazione.

L'operazione e' riservata ad apposita Commissione che e' composta, giusta quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento sulla contabilita' generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827, dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni.

Il compito di assicurare la Presidenza della gara e' attribuito, giusta il disposto del comma 3° dell'art. 51 della legge 8.6.1990, n. 142, ad un dirigente dei servizi, con preferenza per quello che ha predisposto la proposta e conseguentemente curato quel particolare affidamento.

Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Segretario comunale o da altro funzionario da lui delegato.

La Commissione di gara, come sopra costituita, procedera' alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte e al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ed, accertata la regolarita' dell'offerta stessa, alla proclamazione del risultato ed alla conseguente aggiudicazione.

Tale aggiudicazione, di natura provvisoria, acquista definitivita' con l'approvazione del risultato della gara da parte della Giunta Municipale.

In presenza di gara il cui esito e' legato ad un esame particolare demandato ad apposita Commissione, quali l'appalto concorso od il concorso di idee, in questa fase la Commissione si limita:

a) ad accettare il possesso dei requisiti di ammissibilita';
b) alla verbalizzazione degli elementi essenziali dell'offerta;

c) alla declaratoria di inoltro della documentazione alla Amministrazione appaltante per il successivo esame da parte della Commissione giudicatrice.

In tal caso, tanto l'offerta quanto gli allegati, dovranno essere siglati, al fine di evitare manomissioni, sostituzioni, o sottrazioni, dal Presidente e da almeno uno degli altri componenti la Commissione stessa.

ART. 34

Lettera di invito-Formulazione equivoca

-Ove nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l'ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, vanno interpretati nel senso piu' favorevole per l'ammissione degli aspiranti in quanto, cosi' operando, si assicura una piu' ampia partecipazione e la "par condicio tra i concorrenti".

ART. 35

Contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito

In caso di contrasto tra le norme del bando e della lettera d'invito, occorre fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da leggi e dei quali e' indispensabile il possesso del requisito per la ammissione, ed elementi puramente formali.

Nel primo caso, prevale il documento nel quale il richiesto requisito e' riportato ed indicato confermente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme del bando dal momento che e' questo il documento sul quale si basa l'intera procedura.

Ove la palese contraddittorieta' dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare l'esito della gara, e' legittimo il comportamento dell'Amministrazione che, per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva, dispone l'annullamento della procedura e l'indizione di una nuova gara.

ART.36

Il verbale di gara

Il verbale e' l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa che sara' positivo nel caso di aggiudicazione o negativo nel caso di diserzione dell'esperimento.

E' un atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

Il verbale di gara dovra' indicare quali elementi essenziali:

- la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
- gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
- le norme che regolano il particolare procedimento;
- l'elenco delle ditte invitate, se si e' in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
- l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
- la declaratoria circa la aggiudicazione provvisoria o definitiva;

la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;

la sottoscrizione da parte del Presidente, del Segretario e di due testimoni.

ART. 37

Le competenze del Presidente, del Segretario e dei testimoni

Il Presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara; di adottare i provvedimenti che si renderanno necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento.

Egli dovrà quindi:

1) Accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti;

2) Accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi o dal bando, avviso od invito, per l'ammissione alla gara;

3) Rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge o dall'invito o bando per l'espletamento della gara;

4) Aprire le offerte ritenute valide e proclamare il risultato dell'esperimento;

5) Far inserire nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti;

6) Nel caso di semplice presa d'atto delle offerte da trasmettere poi ad altro soggetto o commissione, procedere, unitamente ad altro membro, alla sigla di ogni singolo foglio delle stesse per evitare possibili alterazioni, sostituzioni o manomissioni;

7) Sottoscrivere il verbale unitamente al segretario ed ai testimoni. Il segretario, oltre al compito della verbalizzazione, può avere anche quello di fornire al Presidente il proprio parere, ove richiesto.

I testimoni, che debbono essere noti ed idonei, intervengono per legittimare con la loro presenza, le operazioni che vengono svolte, e per convalidarle con la sottoscrizione del verbale.

ART. 38

La partecipazione di imprese associate

Le imprese possono partecipare in forma associata, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti regolanti il particolare istituto.

Dovendo interpretare, con il presente Regolamento, delle posizioni legislative e giurisprudenziali controverse, ed al fine di assumere una posizione che giustifichi conseguenti comportamenti da tenere in sede di espletamento della gara, si precisa quanto segue:

1) È inammissibile la contemporanea partecipazione alla gara in forma singola ed associata.

2) L'istituto della associazione temporanea delle imprese,

anche se recepito con legge 8.8.1977, n. 584 regolante gli appalti soggetti alle norme comunitarie, ha portata generale.

3) La prescrizione contenuta nell'art. 19 comma 3, che vieta l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento di imprese "concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara" deve essere interpretato nel senso che tale operazione, quella cioè della costituzione dell'associazione o del raggruppamento, deve essere realizzata e formalizzata prima della partecipazione alla gara e non può essere assolutamente modificata tanto durante, quanto dopo l'espletamento della stessa.

ART. 39

Le offerte risultanti uguali

Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che riterrà più opportuno, ed esperita questa, aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.

Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati o si sia proceduto con uno dei sistemi di cui all'art. 1 lett. B-C-D della legge 2.2.1973, n. 14, si procederà alla individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.

ART. 40

Le offerte incomplete della dichiarazione di sub-appalto dei lavori

L'art. 18 della legge 19.3.1990, n. 55 prescrive, al 3° comma, la necessità della sussistenza di determinati requisiti perché dall'Ente appaltante possa essere autorizzato il sub appalto o la concessione in cottimo.

Il 4° comma di detto articolo detta la condizione che, ove l'impresa voglia avvalersi di tale possibilità, deve evidenziarla all'atto della offerta. La interpretazione da dare a tale disposizione, ai fini di evitare contestazioni e perplessità in sede di gara è la seguente:

1) che la dichiarazione deve essere inserita all'interno della offerta;

2) che la mancata indicazione di tale facoltà, anche ove prevista dal bando o dalla lettera di invito, si deve interpretare non già come carenza dell'offerta e quindi come motivo di esclusione, bensì come esclusione della possibilità di utilizzazione di tali istituti;

3) che alla indicazione delle opere che si intendano subappaltare può seguire la generica dizione che le stesse saranno contenute entro i limiti previsti dal 3° comma, punto 1 dell'art. 18 della legge 19.3.1990, n. 55, essendo poi compito della direzione dei lavori di verificare in concreto il rispetto di tali limiti.

ART. 41

La discordanza tra i lavori indicati in cifre ed in lettere

Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilit  generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827, viene ritenuta valida l'indicazione pi  vantaggiosa per l'Amministrazione.

Ove pero' la discordanza dovesse interessare uno dei prezzi formulato dall'impresa in una licitazione privata espletata con il metodo dell'offerta dei prezzi, giusta il disposto dell'art. 5-4  comma della legge 2.2.1973, n. 14, si considera valida la indicazione espressa in lettere.

ART. 42

Criteri per la determinazione delle anomalie dell'offerta

I criteri da seguire, ove il Comune voglia avvalersi della facolt  concessa dall'art. 2 bis della legge 26.4.1989, n. 55, per la individuazione dell'offerta anomala, sono i seguenti:

1) in presenza di tutte le offerte in ribasso si considerano anomale quelle che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata del valore percentuale previsto quale indice di incremento nel bando di gara o lettera di invito;

2) in contemporanea presenza di offerte in ribasso ed in aumento, si prendono in considerazione, ai fini della individuazione della media, solo quelle in ribasso;

3) in presenza di sole offerte in aumento saranno considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di aumento inferiore alla media della percentuale delle offerte ammesse, diminuita del valore percentuale previsto nel bando o nella lettera d'invito quale incremento per individuare l'anomalia dell'offerta;

4) indice di incremento cos  come previsto nel bando o nella lettera d'invito deve essere aggiunto o sottratto dalla media, a seconda di presenza di offerte in ribasso od in aumento, e non quindi calcolato sulla media;

5) la condizione di cui al punto 3 dell'art. 2/bis della legge 26.4.1989, n.55, secondo la quale tale facolt    esercitabile solo in presenza di almeno quindici offerte valide, va integrata nel senso che sono considerate tali quelle ritenute regolari e come tali ammesse ed aperte, con esclusione, in presenza anche di offerte in aumento, di queste ultime;

6) la possibilit  di utilizzare il criterio della individuazione dell'offerta anomala si ritiene inapplicabile per i metodi di aggiudicazione di cui all'art.1 lett. B e C della legge 2.2.1973, n.14.

CAPO VI

GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE

ART. 43

Annullamento della gara

L'annullamento di una gara, per i gravi riflessi che può avere anche nei confronti della ditta aggiudicataria, per essere attuato necessita di una congrua e seria manutenzione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico.

Da ciò ne deriva che non può essere adottato per la presenza di semplici irregolarità formali che potrebbero provare una facile sanatoria.

Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria. Ove il particolare sistema di appalto fosse legato alle medie, si ridetermineranno le medie stesse al fine di individuare il nuovo limite cui ancorare l'aggiudicazione.

ART. 44

La revoca di una gara

Per la natura giuridica particolare degli avvisi od inviti, che si configurano non già come offerta di contratto ma come semplici "inviti ad offrire" è possibile la revoca della gara, senza incorrere in responsabilità, a meno che la controparte non riesca a dimostrare che, adottando il provvedimento, si sia venuti meno alle regole fondamentali da tenere in tali occasioni.

ART. 45

L'approvazione degli atti di aggiudicazione

I verbali di aggiudicazione nel caso di licitazione privata, così come le proposte di affidamento in presenza di trattativa privata, acquistando la loro definitività soltanto dopo l'approvazione da parte della Giunta Municipale, o del Consiglio Comunale, ove la competenza dovesse a questi essere riservata.

Tale adempimento dovrà essere eseguito entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data dell'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi od indennizzi.

Qualora in sede di esame della proposta di aggiudicazione la G.M., per gravi motivi di interesse pubblico, dovesse negare la approvazione, il rapporto si intende concluso senza che la controparte possa reclamare rimborsi od indennizzi.

Con la deliberazione di definitiva aggiudicazione, la G.M., può puntualizzare le condizioni oltre che individuare la forma da seguire per la stipulazione, tra quelle previste al successivo articolo 50.

CAPO VII

ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE

ART. 46

Spese contrattuali

Le spese contrattuali necessari tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto saranno regolate con apposita disposizione mediante atto del Sindaco.

ART. 47

I depositi cauzionali

I depositi cauzionali vengono definiti con apposito atto per ogni singolo appalto.

ART. 48

Conformità del contratto con l'atto deliberativo

Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.

Le norme di contenuto diverso da quello indicato nella deliberazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili, anche se tale diritto può essere fatto valere dall'ente appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due provvedimenti, con ulteriore atto deliberativo adottato a sanatoria.

Non sono da considerare norme derogatorie quelle aventi carattere essenziale e come tali previste dalla legge come motivo di nullità del contratto, ove mancante.

ART. 49

Pubblicazione dei risultati di gara

In presenza di appalti di lavori pubblici, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 della legge 19.3.1990, n. 55, si dovrà procedere alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

ART. 50

La stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto del comune può avvenire in tre forme diverse:

- in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
- in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
- per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali.

La stipulazione in forma pubblica amministrativa rappresenta il procedimento normale, mentre gli altri due sistemi sono da considerare di applicazione eccezionale. Per il ricorso alla forma pubblica occorrerà peraltro una preventiva deliberazione del G.M. adottata tanto allo scopo di individuare il sistema prescelto quanto per il finanziamento della conseguente spesa.

L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata, della avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà considerare risolto in contratto attivare la procedura sanzionatoria prevista dall'art.5 della legge 8.10.1984, n.687, nonché tutte le altre azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.51, 3° comma della legge 8.8.1990, n.142, i contratti relativi agli appalti vengono stipulati dal Dirigente del Servizio che ha curato la proposta e quindi il particolare affidamento.

ART. 51

Il rogito a mezzo del segretario

I contratti conseguenti a pubblici appalti: quelli finalizzati a tale scopo, nonché tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della pubblicità e della autenticità, vengono stipulati in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati dal Segretario del comune che opererà nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.

L'Ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio; alla iscrizione su di questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata; nonché a tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

ART. 52

I diritti di rogito

Per gli atti rogati dal Segretario, sia che le spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti ai sensi del disposto di cui all'art.40 della legge 8.6.1942, n.604

... successive modificazioni ed integrazioni; i diritti di rogito nella misura attualmente prevista dall'art.19 ter della legge n.440 del 29.10.1987.

Tali diritti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetto interessati al riparto stesso.

La quota spettante all'ufficiale rogante potrà essere liquidata, nel rispetto dei limiti fissati dal D.L. n.786 del 22.12.1981, come convertito nella legge 25.2.1982, n.51 nella periodicità che si riterrà più opportuna e comunque previa adozione di atto deliberativo ricognitivo.

ART. 53

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile, ove applicabili.

Nel caso dell'appalto di lavori pubblici si ritiene che siano applicabili in particolare la legge 20.3.1865, n.2248 all. F; Il regolamento per la direzione contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con R.D. 25.5.1895, n.350; il capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero LL.PP. approvato con D.P.R. 16.07.1962, n.1063 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre leggi statali, regionali, regolamento ed istruzioni ministeriali che l'impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara si è impegnata ad osservare.

Particolare attenzione dovrà essere riservata dall'appaltatore agli impegni nuovi scaturenti dalla legge 19.3.1990, n.55 e del D.P.C.M. 10.1.1991 n.55, anche per quanto concerne la fase esecutiva dell'appalto e le prescrizioni innovative in materia di piani di sicurezza fisica dei lavoratori e degli adempimenti relativi alla denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Alle procedure di appalto si applicano tutte le disposizioni vigenti.

ART. 54

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso di entrata in vigore dello statuto comunale.

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEZIONE DECENTRATA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. N. 2629/A-2628/A

N. 3087-3086 Reg.

OGGETTO: Comune di Stignano - Deliberazioni C.C. n.30 dell'11/6/1991 e n.2 del 27/1/1994 - "Approvazione regolamento per la disciplina dei contratti"-

LA SEZIONE

nella seduta del 30.3.1994

Prese in esame congiuntamente le deliberazioni del Consiglio Comunale di Stignano n.30 dell'11.6.91 e n.2 del 27.1.1994 con le quali si approvava e si integra il regolamento Comunale per la disciplina dei contratti. VISTE Le richieste di elementi integrativi prot.n.8325/7 in seduta del 17.7.1992, ed il conseguente atto integrativo n.2 del 27.1.1994 pervenuto agli atti di questa Sezione in data 21.3.1994;

RITENUTO che il suddetto regolamento va annullato parzialmente limitatamente agli artt. 12/4° e 33/2° laddove viene prevista la presenza nelle Commissioni di gara " del Sindaco o suo delegato", tale determinazione contrasta infatti con le norme contenute nell'art.51/39 della legge n.142/90 ed art. 21- comma 5° e seguenti della legge 11.2.1994, n.109, va invece approvato nella restante parte con avvertenza alla Ente a provvedere ad adeguare il testo regolamentare alle nuove norme in materia di lavori pubblici introdotte dalla legge 11.2.1994,n.109;

COMUNE DI STIGNANO	
Prot. N.	1055
Ricevuto il	9-4-94
Cat.	18
Class.	Faso
Risposto il	*

VISTO l'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62;

VISTA la legge 8/6/1990, n. 142;

VISTA la L.R. 5/8/1992, n. 12;

ORDINA

Le deliberazioni del Consiglio Com. di Stignano n.30 dell'11.6.1991 e n.2 del 27.1.1994 di cui in premessa, sono parzialmente annullate limitatamente agli artt. 12/4° e 33/2° ed approvate nella restante parte in relazione alle avvertenze di cui sopra.

Il SINDACO

dell'Ente suddetto è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SEGRETARIO

F.to MONTEFORTE

IL PRESIDENTE

F.to ROMANO

REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEZIONE DECENTRATA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PROT.N. 12419/A

REGGIO CAL. L. 11.1.1994

RACCOMANDATA

AL COMUNE DI
S T I G N A N O

OGGETTO: Delibera C.C. n.30 dell'11.6.1993 - "Approvazione regolamento per la disciplina dei contratti"-

Si comunica al codesto Ente che, in relazione alla decisione n.12418/A -192 rep.dec. in seduta 7.1.1994 di questa Sezione relativa all'annullamento della deliberazione consiliare n.45 del 6.7.1993 integrativa dell'atto n.30 in esame, restano ancora interrotti i termini d'esecutività della delibera in oggetto.

IL SEGRETARIO

(Dott. C. Monteforte)

P.S

COMUNE DI STIGNANO	
Pro. N.	414
Ricevuto il	13.1.94
Cat.	10
Class.	Fasc.
Risposto il	

REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEZIONE DECENTRATA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. 7778/A

Reggio Cal. 20.8.93

Al comune di

STIGNANO

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina dei contratti.
Deliberazione C.C. 30 dell'11.6.1991.

Si comunica che la deliberazione in oggetto indicata rimane in EVIDENZA agli atti di questo Ufficio, in attesa che Codesto Ente fornisca risposta alla richiesta di elementi integrativi che il Collegio, nella seduta del 19.8.93, ha deciso di richiedere per la deliberazione di Codesto Consiglio numero 45/93.

Il Segretario

Dott. Carmela MONTEFORTE

COMUNE DI STIGNANO	
Reg. N. 2663	
del 24-8-93	
Cons. C. C. C. Fasc.	
Risposto il	